



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Codice sito: 4.2./2009/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0000083 P-2.17.4.2
del 08/01/2009



3642161

c/o Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
CINSEDO

All'Assessore della Regione Lazio
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca

All'Assessore della Provincia autonoma di
Trento
Coordinatore Vicario Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza stato-città ed
autonomie locali
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
-Dipartimento per l'istruzione

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Ufficio legislativo
ROMA

Oggetto: schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Si comunica che il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata, lo schema di regolamento indicato in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, il 18 dicembre 2008

Al riguardo, si rende noto che la relativa documentazione sarà resa disponibile sul sito www.unificata.it.

Il Segretario
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca*

Ufficio Legislativo

Prot/A00/uffleg/4041

Roma, 22 dicembre 2008

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- DAGL

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Ufficio Legislativo - Economia
- Ragioneria Generale dello Stato

R O M A

Oggetto: Articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008 - Regolamenti attuativi.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza riguardante i regolamenti di cui
all'oggetto, si trasmettono gli schemi dei provvedimenti riguardanti la riorganizzazione
della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola,
nonché la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, che recano le modifiche conseguenti alle intese
intervenute con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A corredo dei provvedimenti suddetti si allegano le prescritte relazioni illustrative,
tecnico-finanziarie, ATN e AIR, riformulate alla luce delle ultime modifiche apportate ai
provvedimenti stessi.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui la presente è indirizzata per
conoscenza, è pregato di voler esprimere direttamente a codesta Presidenza il proprio
concerto sugli schemi di regolamento in parola.

Nel restare in attesa di cortese riscontro, si fa presente che, a completamento degli
interventi regolamentari attuativi del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3,
del decreto-legge in oggetto, sarà presentato in una delle prossime sedute del Consiglio
dei Ministri anche lo schema del regolamento relativo al riordino degli istituti
professionali.

Si allega, in proposito, uno schema riepilogativo degli effetti finanziari
complessivamente derivanti dall'attuazione dei regolamenti attuativi del piano
programmatico sopra citato.

Il Capo dell'Ufficio legislativo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

Relazioni tecniche agli schemi di regolamento

di cui all'art. 64 della legge 133/2008

SUNTO DELLE RIDUZIONI DEI POSTI E DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Tab. 1 post	2009	2010	2011	TOTALE
RETE SCOLASTICA				
Dimensione classi	6.866	2.989	2.948	12.803
Riconduzione a 18 ore	5.220			5.220
Eliminazione clausola salvaguardia	1.307			1.307
Educazione degli adulti	179	171	1.713	2.063
Riduzione autonomie scolastiche (dirigenti)	233	233	234	700
PRIMO CICLO				
Riconduzione a 27 ore in media (EE)	2.736	2.808	2.822	8.366
Riduzione compresenze (EE)	7.031	2.107		9.138
Insegnanti inglese specialisti (EE)	2.000	4.500	4.700	11.200
Riconduzione a 30 ore (MM)	6.341	+28	+28	6.285
Sperimentazione seconda lingua (MM)	1.166			1.166
Ore a disposizione italiano (MM)	3.170	+14	+14	3.142
Ordinamento tempo prolungato (MM)	5.851	2.859		8.710
ISTRUZIONE LICEALE				
Ordinamento istruzione liceale		2.187	2.191	4.378
ISTRUZIONE TECNICA				
Ordinamento istruzione tecnica		2.885	2.863	5.748
Compresenze tecnico-pratici		1.131	1.372	2.503
ISTRUZIONE PROFESSIONALE				
Ordinamento istruzione professionale		3.772	899	4.671
TOTALE	42.100	25.600	19.700	87.400

Le cifre precedute dal segno '+' indicano un incremento nel numero dei posti.

N.B. Il regolamento sulla rete scolastica prevede l'accorpamento di 700 scuole, per un corrispondente numero di dirigenti scolastici e DSGA in meno. I risparmi relativi ai DSGA verranno conteggiati tra quelli necessari a raggiungere gli obiettivi previsti per la riduzione del personale amministrativo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 622;
- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008";
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

- disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie generale;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante "Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curriculum", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2007 - Serie generale;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
- SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
- SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
- SULLA proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

EMANA
 il seguente regolamento

Articolo 1 - Oggetto

1. La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dalla legge 28 marzo 2003, n. 53; dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificato dal presente regolamento; dal Capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176; dal presente regolamento, emanato per l'attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133; dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni Nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.

4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010-2011/2012, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) svolgono apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell'eventuale revisione delle Indicazioni, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

Articolo 2 - Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia, le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità dei posti,
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa,
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

3. Sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è prevista la possibilità, previo accordo in sede di Conferenza unificata, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle "sezioni primavera", ai sensi dell'articolo 1, commi 630 e 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate allo scopo a legislazione vigente.

4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

5. L'orario di funzionamento, come previsto dal piano programmatico in data 4 settembre 2008, resta disciplinato dall'articolo 104 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004. L'orario tipo di funzionamento della scuola dell'infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. E' altresì confermata la possibilità, prevista dalle norme vigenti, per le famiglie di chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

6. Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

Articolo 3 - Primo ciclo di istruzione

1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.

Articolo 4 - Scuola primaria

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i modelli orario in atto:
- 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;
 - 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
 - 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009 senza compresenze.
5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 228 del 1° ottobre 2007.
6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche; relativamente alle classi funzionanti secondo il modello previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, la dotazione è fissata in 27 ore settimanali. La dotazione medesima tiene conto altresì dell'integrazione degli alunni disabili e del funzionamento delle classi a tempo pieno secondo l'articolazione prevista dal successivo comma 7.
7. Le classi a tempo pieno secondo il modello di cui al comma 3, sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. A livello nazionale rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente, a tal fine, per l'anno scolastico 2008/2009. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno sono utilizzate per la costituzione dell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.
8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.
9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" si applica l'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008.
10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.

Articolo 5 - Scuola secondaria di I grado

1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, si procede alla definizione delle classi di concorso e di abilitazione secondo criteri di flessibilità nell'utilizzo del personale anche al fine di facilitarne l'impiego.

4. Le classi a "tempo prolungato" sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 5. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive.

5. Le classi funzionanti a "tempo prolungato" sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

6. Il quadro orario settimanale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 275 del 1999:

Italiano, Storia, Geografia	9
Attività di approfondimento in	1
materie letterarie	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Matematica e Scienze	6
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1

7. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

8. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124.

9. Il quadro orario settimanale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 275 del 1999:

Italiano, Storia, Geografia	15
Matematica e Scienze	9
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1
Approfondimenti a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario	1 o 2

10. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

11. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai precedenti commi 6 e 9. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

Articolo 6 - Norme finali

1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui al precedente articolo 5, comma 6.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

Articolo 7 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 1, comma 630, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
 - c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante "Riordino delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento in esame introduce modifiche alle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e agli ordinamenti del primo ciclo di istruzione, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Lo schema è composto, oltre che da un preambolo con i riferimenti normativi, da sette articoli, l'ultimo dei quali riporta le norme abrogate o modificate, come consentito dalla specifica disposizione contenuta nell'articolo 64, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008.

Preambolo

Il preambolo introduttivo riporta i riferimenti normativi entro i quali si sviluppa la disposizione regolamentare, con particolare riferimento alla riforma del sistema di istruzione introdotta dalla legge n. 53 del 2003 e dai relativi decreti legislativi di attuazione. Riferimenti che, come emerge ripetutamente all'interno dell'articolato, costituiscono l'impianto di base, aggiornato alla luce delle nuove disposizioni introdotte per effetto del sopra citato articolo 64.

Articolo 1 - Principi generali relativi alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione

L'articolo individua le finalità generali, gli obiettivi e i criteri che caratterizzano l'intero dispositivo regolamentare, evidenziando in particolare l'esigenza di razionalizzare il sistema di istruzione per i settori scolastici oggetto della regolamentazione, al fine di rinforzarne i livelli qualitativi, mediante un uso efficiente delle risorse. I profili ordinamentali, pertanto, vengono rivisti e rimodulati con l'obiettivo di contribuire a colmare il divario esistente tra i livelli di apprendimento degli studenti italiani rispetto a quelli dei Paesi dell'OCSE.

In particolare, il regolamento, per conseguire l'obiettivo di avvicinamento ai livelli qualitativi internazionali degli esiti scolastici, si prefigge, tra l'altro, di ridurre il rapporto insegnanti/studenti e realizzare un miglioramento della qualità dei processi educativi e formativi.

La decorrenza di applicazione delle norme contenute nel regolamento viene fissata all'anno scolastico 2009-2010 e la specifica formulazione utilizzata fa intendere che l'attuazione è realizzata in maniera graduale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

L'orario tipo di funzionamento della scuola dell'infanzia viene confermato in 40 ore settimanali elevabili fino a 50. Alle famiglie viene peraltro consentito di richiedere un orario ridotto per le attività educative della sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali, come già avviene oggi nel 9% circa delle sezioni di scuola statale attualmente funzionanti.

Articolo 3 - Primo ciclo di istruzione

L'articolo si limita a riprendere, senza modifiche sostanziali, quanto previsto in materia dal decreto legislativo n. 59 del 2004, relativo primo ciclo di istruzione, specificandone le finalità generali e la durata complessiva e confermando la necessità di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e gli enti locali per l'istituzione e il funzionamento delle scuole che devono rispondere a criteri di razionalizzazione.

Articolo 4 - Scuola primaria

Come per la scuola dell'infanzia, preliminarmente il testo conferma, quale riferimento di base, i dispositivi normativi che regolano il settore della scuola primaria, richiamando integralmente il decreto legislativo n. 59 del 2004, attuativo della cosiddetta riforma Moratti, ma anche per la primaria il riferimento di base viene integrato, là dove necessario, dalle disposizioni conformi alle nuove indicazioni introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'età di accesso per l'avvio dell'obbligo di istruzione nella scuola primaria resta fissata al compimento dei sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e viene confermata la possibilità di anticipare l'iscrizione alla scuola primaria nei confronti dei bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile successivo.

Alla luce anche delle norme introdotte dal decreto-legge n. 137 del 2008 lo schema di regolamento individua quattro modelli di orario settimanale:

- 24 ore settimanali;
- 27 ore settimanali;
- 30 ore settimanali;
- 40 ore settimanali corrispondenti al modello di classi funzionanti a tempo pieno, con l'assegnazione di due insegnanti, entro il limite dell'organico assegnato. Vengono confermati per l'anno scolastico 2009/2010, a livello nazionale, il numero dei posti assegnati nell'anno scolastico 2008/2009.

Per l'anno scolastico 2009/2010 i modelli a 24, 27 e 30 ore settimanali si applicano alle classi iniziali mediante l'assegnazione di un insegnante unico e con esclusione di compresenze, ma con l'integrazione, nei casi previsti, di ore aggiuntive attribuite ad altro insegnante, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera e della religione. Per le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Legislativo

classi successive a quelle iniziali, continua ad applicarsi il modello a 27 e 30 ore settimanali, corrispondenti all'orario di insegnamento previsto dall'articolo 7 comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, rispettivamente con esclusione delle attività opzionali facoltative per il modello a 27 ore e con l'inclusione delle medesime attività per il modello a 30 ore, ma in entrambi i casi con l'esclusione delle compresenze; il modello a 30 ore viene attivato nei limiti dell'organico assegnato e con le eventuali ulteriori risorse disponibili. Viene confermato anche il modello a tempo pieno di 40 ore, anch'esso senza compresenze, sempre entro i limiti di organico fissati per l'anno scolastico 2007-2008.

Articolo 5 - Scuola secondaria di I grado

Come per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, preliminarmente il testo conferma, quale riferimento di base, i dispositivi normativi che regolano il settore della scuola secondaria di I grado, richiamando il decreto legislativo n. 59 del 2004. Anche per la scuola secondaria di I grado, quel riferimento di base viene integrato, là dove necessario, dalle disposizioni conformi alle nuove norme introdotte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Viene innanzi tutto confermato l'orario settimanale di funzionamento articolato su 29 ore, cui si aggiungono 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Viene altresì confermata la possibilità di costituire classi funzionanti a tempo prolungato per un monte orario da 36 a 40 ore settimanali, ribadendo, in proposito, condizioni e requisiti per la loro attivazione (durata, servizi e condizioni strutturali/logistiche, rientri pomeridiani).

Lo schema definisce altresì il quadro orario delle discipline di studio, sia per il modello a 30 ore (29+1), sia per il modello a tempo prolungato da 36 a 40 ore, e precisa, inoltre, che l'insegnamento della "Cittadinanza e costituzione" trova collocazione nell'area disciplinare "storico-geografica". Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua inglese, viene confermata la previsione normativa che consente alle famiglie di avvalersi dell'intero orario riservato settimanalmente all'insegnamento delle lingue comunitarie (3+2 ore) per l'insegnamento potenziato (5 ore) dell'inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero di docenti della seconda lingua comunitaria.

I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 - Norme finali

L'articolo 6 fa salve le specifiche disposizioni di autonomia vigenti per le scuole della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano ed inoltre chiarisce che, per le scuole con insegnamento in lingua slovena, le disposizioni del regolamento devono adattarsi alle particolari norme che tutelano la minoranza linguistica slovena. Viene inoltre disposto che le norme contenute nel regolamento, in quanto norme



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Legislativo

di principio a carattere generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono essere disapplicate o derogate dalle norme contrattuali.

Articolo 7 - Abrogazioni

Lo schema riporta, infine, la ricognizione delle norme abrogate o modificate in base alla specifica previsione contenuta nel già citato articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e precisa che sono abrogate le eventuali disposizioni comunque incompatibili con quelle del regolamento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

Schema di regolamento recante

“Riordino delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Riordino delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione” definisce in particolare i modelli orari e di funzionamento della scuola dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado).

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per la scuola dell’infanzia il piano programmatico e il regolamento in esame non prevedono alcuna economia di spesa. Infatti le economie realizzate con l’innalzamento del divisore utilizzato per la formazione delle sezioni di una unità (da 25 a 26) ed elevando il numero minimo e massimo per sezione (da 15 a 18 e da 28 a 29) saranno riutilizzate per l’espansione del servizio.

SCUOLA PRIMARIA

Per le classi funzionanti a tempo pieno, l’orario rimane confermato in 40 ore settimanali. Tale modello orario oggi è assicurato da due docenti, ciascuno dei quali è contrattualmente impegnato ad un orario settimanale d’insegnamento di 22 ore. Ne consegue che alle 34.270 classi funzionanti a tempo pieno nel corrente anno scolastico 2008/2009 corrispondono $4 \times 34.270 = 137.080$ ore di compresenza, pari a $137.080 / 22 = 6.230$ unità di personale *full time equivalent*.

Si ritiene di non computare alcun risparmio né di posti né di spesa riguardo le compresenze nel tempo pieno della scuola primaria. Ciò nonostante, si nota che la riduzione del numero d’ore di compresenza nelle classi già funzionanti a tempo pieno rimane comunque possibile e permetterebbe di liberare risorse da utilizzare per la formazione dell’organico delle singole istituzioni scolastiche, costituendo quindi elemento di flessibilità rispetto alla realizzazione del piano triennale d’attuazione dei nuovi regolamenti sugli ordinamenti delle scuole d’ogni ordine e grado.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

Oltre a tale modello, per le classi prime a tempo normale s'ipotizzano modelli organizzativi con orario: a 24 ore settimanali complessive come da legge n. 169/2008; a 27 ore settimanali escluse le attività opzionali facoltative; sino a 30 ore settimanali incluse le attività opzionali facoltative, nei limiti dell'organico assegnato. Per le classi successive alle prime, i modelli orari possibili sono quelli a 27 ovvero a 30 ore settimanali.

Per la determinazione dei risparmi, si considera anzitutto che nell'anno scolastico 2008/2009, le classi a tempo normale nella scuola elementare sono in tutto 102.694, divise tra i cinque anni di corso.

Si deve poi tener conto del fatto che il numero di classi della scuola elementare dovrebbe diminuire di complessive 2.897 unità a seguito dei nuovi limiti per la costituzione delle classi previsti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" (v. relazione tecnica a detto schema di regolamento). Tenuto conto che l'attuale ripartizione tra classi a tempo normale e tempo pieno vede quelle a tempo normale pari al 75 % del totale, una quota pari al 75 % della diminuzione di 2.902 classi sopra considerata va riferita a classi oggi a tempo normale e va a ridurre il numero di classi sulle quali operano gli interventi ordinamentali di cui sopra.

Si prevede dunque che, nel triennio riferito agli anni scolastici dal 2009/2010 al 2011/2012, il numero di classi a tempo normale nella scuola elementare varrà come di seguito.

Tab. 1 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a t.n. a fattori costanti	102.694	102.694	102.694	(a)
Classi che si accorperanno	1.554	2.229	2.897	(b)
di cui a tempo normale	1.165	1.671	2.172	(c) = 0,75 × (b)
Classi a tempo normale	101.529	101.023	100.522	(d) = (a) - (c)

Pur potendosi applicare il modello organizzativo a 24 ore, si ritiene opportuno computare prudenzialmente gli effetti economici dell'applicazione dello schema di regolamento in esame con riferimento al modello a 27 ore, per tener conto della prevedibile esigenza di continuare a costituire la maggior parte delle classi con tale modello orario, anche in considerazione della situazione attuale e delle preferenze espresse dalle famiglie sul territorio. Il modello a 27 ore sarà pertanto la base per la determinazione dei posti d'organico da rendere annualmente disponibili (decreto interministeriale dell'organico di diritto).

Tenuto conto che le classi a tempo normale oggi funzionano con un modello a 30 ore settimanali di lezione, per la determinazione della riduzione di spesa conseguente alla modifica organizzativa, è quindi sufficiente considerare un risparmio pari a tre ore



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

d'insegnamento per ogni classe a tempo normale. Essendo l'orario settimanale di insegnamento per i docenti fissato contrattualmente in 22 ore settimanali, ne consegue che si risparmierà, per ogni classe a tempo normale, 3/22mi di posto.

Si trova, pertanto, che il numero di docenti *full time equivalent* (fte) nella scuola primaria potrebbe diminuire a regime sino a 13.707 unità (= 100.522 classi × 3 h / 22 h).

Per determinare la scansione temporale con la quale si realizzeranno effettivamente dette riduzioni, si deve tener conto del fatto che, per salvaguardare per quanto possibile la continuità didattica nei corsi già funzionanti, la riconduzione degli orari a 27 ore medie per classe sarà effettuata a partire dalle sole classi prime nell'anno scolastico 2009/2010, per coprire tutti e cinque gli anni di corso a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014. Le classi non ricondotte ad un modello orario medio di 27 ore (ad es. quelle successive alla prima nell'anno scolastico 2009/2010) continuano a funzionare con un orario settimanale d'insegnamento di trenta ore, senza però compresenze tra gli insegnanti della classe.

Nel quinquennio considerato, il numero di classi a tempo normale, dalla prima alla quinta, nella scuola primaria varierà come segue:

Tab. 2 classi a t.n.	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
I classe	20.069	20.889	22.082	22.082	22.082
II classe	20.098	19.771	19.353	19.353	19.353
III classe	20.686	20.349	19.919	19.919	19.919
IV classe	20.374	20.042	19.618	19.618	19.618
V classe	20.302	19.972	19.550	19.550	19.550
Totale	101.529	101.023	100.522	100.522	100.522

Il numero di classi interessato dalla riconduzione all'orario medio d'insegnamento di 27 ore settimanali è pari a:

Tab. 3 classi a t.n.	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
I classe	20.069	20.889	22.082	22.082	22.082
II classe		19.771	19.353	19.353	19.353
III classe			19.919	19.919	19.919
IV classe				19.618	19.618
V classe					19.550
Totale	20.069	40.660	61.354	80.972	100.522

Si osserverà pertanto la seguente riduzione nel numero dei posti:

Tab. 4 posti	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
Riconduzione a 27 ore medie	2.736	5.544	8.366	11.041	13.707

Altra riduzione viene realizzata diminuendo le ore di compresenza attualmente previste per l'organizzazione modulare delle classi a tempo normale. Tale modello, infatti, prevede



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

l'utilizzo di 3 docenti su due classi e comporta di conseguenza un aumento di 6 ore derivante dalla differenza tra le 22 ore contrattuali facenti capo a ciascuno dei tre docenti (totale 66 ore) e le 60 ore d'insegnamento riferite alle due classi. La nuova organizzazione prefigurata dal regolamento, superando la struttura modulare, consentirà di ridurre in media da 6 a 2 le ore di compresenza nelle due classi, per complessive 4 ore in meno e 9.138 posti in meno ($= 100.522 \text{ classi} \times 4 \text{ h} / (2 \times 22 \text{ h})$), da realizzarsi con la tempistica sotto riportata:

Tab. 5 unità fte	2009/2010	2010/2011 e seguenti
Riduzione compresenze	7.031	9.138

A tale riduzione nel numero dei docenti s'aggiunge poi quella dovuta all'attribuzione dell'insegnamento della lingua inglese in via esclusiva all'insegnante della classe.

Nel corrente anno scolastico 2008/2009, l'insegnamento della lingua è svolto, in 78.400 classi, da 11.200 docenti specializzati — ossia, a questo dedicati in maniera esclusiva — in quanto nelle medesime classi nessuno degli insegnanti titolari possiede le competenze linguistiche necessarie.

Il prosieguo dell'attuale piano di formazione linguistica, resa ora obbligatoria e della durata di 150/200 ore, permetterà di ridurre a zero il fabbisogno di docenti specialisti, con la tempistica illustrata di seguito:

Tab. 6 unità fte	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti
Riduzione specialisti	2.000	6.500	11.200

Detto piano di formazione verrà realizzato mediante il parziale utilizzo dei fondi già iscritti nel bilancio dell'Amministrazione per le attività di formazione per il personale della scuola, nonché, laddove si renda necessario per sopperire all'eventuale insufficienza di detti fondi, mediante il parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997.

Gli interventi sopra descritti consentiranno di ridurre il numero dei posti d'insegnamento nella scuola primaria di complessive 34.045 unità.

Tab. 7 unità fte	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti
Riduzione da passaggio a 27 ore	2.736	5.544	8.366	11.041	13.707
Riduzione compresenze (2 h per classe)	7.031	9.138	9.138	9.138	9.138
Riduzione docenti specialisti	2.000	6.500	11.200	11.200	11.200
Riduzione full time equivalent	11.767	21.182	28.704	31.379	34.045



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio O

Considerando che lo stipendio iniziale annuo lordo Stato di un docente di scuola elementare è pari a euro 30.620,92 per ventiquattro ore di servizio, si trova che, a tale riduzione nel numero dei docenti, corrisponde, nell'anno scolastico 2011/2012 ovvero nell'anno terminale per l'applicazione del piano previsto dall'articolo 64 della legge 133/2008, un minore onere per spese di personale pari a 30.620,92 euro × 28.704 posti = 878.942.887 euro. Per singolo anno scolastico, il risparmio ammonta a quanto segue:

Tab. 8 euro	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti
Risparmio (€)	360.316.365	648.612.327	878.942.887

Tali risparmi, considerati per anno finanziario, corrispondono a quanto segue:

Tab. 9 euro	2009	2010	2011	2012 e seguenti
Risparmio (€)	120.105.455	456.415.019	725.389.180	906.246.540

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Si prevede la riduzione del complessivo orario settimanale delle lezioni delle classi a tempo normale della scuola secondaria di primo grado. In particolare, per dette classi, l'attuale orario settimanale, fissato in 32 ore di cui due dedicate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria, verrà portato a 30 ore settimanali.

A tale intervento s'aggiunge la riconduzione alle due ore settimanali d'insegnamento per la seconda lingua comunitaria, nelle 21.000 classi nelle quali tale insegnamento è oggi impartito per tre ore settimanali, corrispondenti al numero delle ore individuate nella fase di introduzione in via sperimentale, antecedentemente alla generalizzazione di detto insegnamento.

Tutte le cattedre d'italiano nelle classi a tempo normale saranno poi ricondotte a diciotto ore d'insegnamento effettivo. Tenuto conto che, attualmente, in media una ora e mezza di servizio ogni cattedra non è dedicata all'insegnamento frontale, si recupereranno tre ore sul 50 % del totale delle cattedre costituite nei corsi a tempo normale ovvero un'ora ogni classe a tempo normale.

Il quadro degli interventi previsti prosegue con la ridefinizione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato, che sarà fissato a 36 ore settimanali d'insegnamento con il possibile prolungamento sino a 40 ore, superando il sistema delle compresenze.

Con riguardo al tempo prolungato, è poi prevista la riconduzione al tempo normale di tutte quelle classi oggi funzionanti in scuole prive delle strutture e dei servizi necessari per lo svolgimento delle attività in orario pomeridiano per almeno tre giorni settimanali. Poiché non sono ad oggi disponibili informazioni aggiornate su quante siano le scuole in questione, si



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Dirigenza generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

ritiene opportuno, in via prudenziale, non calcolare alcuna riduzione di spesa in corrispondenza a questo intervento.

Per la determinazione degli effetti sui posti e sulla spesa degli interventi sopra descritti, si stima il numero di classi a tempo normale che saranno attivate nel triennio considerato. A tal fine, prendendo a base il corrente anno scolastico 2008/2009, in cui il numero di classi a tempo normale della scuola secondaria di primo grado è pari a 57.659, si tiene conto del fatto che il numero di classi diminuirà complessivamente di 1.454 unità, in applicazione dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola" (v. relazione tecnica a detto schema di regolamento). Considerato che l'attuale ripartizione tra classi a tempo normale e classi a tempo prolungato vede quelle a tempo normale pari al 75 % del totale, una quota parte pari al 75 % della diminuzione di 1.454 classi sopra preventivata va riferita a classi oggi a tempo normale; ne consegue una diminuzione del numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa di cui sopra.

Si determina dunque che, nel triennio considerato, il numero di classi a tempo normale nella scuola secondaria di primo grado varierà come segue:

Tab. 10 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a t.n. a fattori costanti	57.659	57.659	57.659	(a)
Classi che si accorperanno	781	1.123	1.456	(b)
di cui a tempo normale	585	842	1.092	(c) = 0,75 × (b)
Classi a tempo normale	57.074	56.817	56.567	(e) = (a) - (c)

La riconduzione a 30 ore dell'orario settimanale determinerà una riduzione del numero di docenti a *full time equivalent* (fte) nella scuola secondaria di primo grado pari a $56.567 \text{ classi} \times 2 \text{ h} / 18 \text{ h} = 6.285$ unità.

Relativamente alla riconduzione a due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle classi dove tale insegnamento è impartito per tre ore settimanali, si osserverà una riduzione di $21.000 \text{ classi} \times 1 \text{ h} / 18 \text{ h} = 1.166$ posti di insegnamento.

Circa la riconduzione a 18 ore effettive d'insegnamento delle cattedre d'italiano, corrispondente ad un risparmio di tre ore sul 50 % delle cattedre ovvero un'ora ogni classe, si determina poi una riduzione pari a $56.567 \text{ classi} / 18 \text{ h} = 3.142$ cattedre *full time equivalent*.

L'attuale impegno orario settimanale delle classi a tempo prolungato, pari a 40 ore, sarà ricondotto di norma a 36 ore, rimanendo tuttavia possibile in taluni circostanze l'adozione di orari superiori sino a concorrenza del limite attuale di 40 ore. Per la stima degli effetti sul numero dei posti d'insegnamento da istituire, si ritiene opportuno considerare, a fini



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

meramente prudenziali, una media di 38 ore di lezione rispetto alle attuali 40, col conseguente recupero di due ore per classe a tempo prolungato. Il modello attuale è, inoltre, organizzato in maniera tale che i docenti prestino ulteriore servizio per complessive sei ore per classe. Nel nuovo modello di funzionamento non sono previste ore a disposizione, per cui la riduzione complessiva è di 8 ore per ogni classe a tempo prolungato. Ciò in quanto il tempo prolungato, pur previsto in 40 ore settimanali per gli alunni, ha un carico orario dei vari docenti impegnati in dette classi ammontante in 46 ore settimanali

Nel corrente anno scolastico 2008/2009 funzionano a tempo prolungato 19.600 classi. Per il computo della minore spesa, nell'ipotesi dell'invarianza del numero degli alunni rispetto a quanto riscontrato nel corrente anno scolastico 2008/2009, si stima dunque una riduzione dei posti pari a $19.600 \text{ classi} \times 8 \text{ h} / 18 \text{ h} = 8.710$ posti *full time equivalent* in meno, realizzabili nel corso di due anni.

In sintesi, si trova che la riduzione complessiva nel numero dei posti è pari a quanto segue:

	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti
Riconduzione a 30 ore/settimana	6.341	6.313	6.285
Sperimentazione II lingua	1.166	1.166	1.166
Recupero ore a disposizione	3.170	3.156	3.142
Ordinamento tempo prolung.	5.851	8.710	8.710
TOTALE	16.528	19.345	19.303

Poiché lo stipendio annuo iniziale comprensivo degli oneri riflessi per i docenti della scuola secondaria di primo grado è pari ad euro 33.001,28, a tale riduzione nel numero dei docenti corrisponde una minore spesa pari ad euro $33.001,28 \text{ euro} \times 19.303 \text{ unità} = 637.023.707$ euro.

Per singolo anno scolastico, il risparmio ammonta a quanto segue:

	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti
Risparmio (€)	545.445.155	638.409.761	637.023.707

Tali risparmi, considerati per anno finanziario, corrispondono a quanto segue:

	2009	2010	2011	2012 e seguenti
Risparmio (€)	181.815.051	576.433.357	637.947.743	637.023.707



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Titolo: Regolamento recante: "Riordino delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133".

Referente : dr. Massimo Tocci - Dirigente MIUR - massimo.tocci@istruzione.it

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disciplina il riordino delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e degli ordinamenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, in attuazione degli obiettivi fissati dal piano programmatico di interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo 64. L'intervento è teso ad assicurare le migliori opportunità di apprendimento e di crescita formativa, il raggiungimento di adeguati livelli di conoscenze e competenze e una idonea formazione di base degli studenti delle scuole statali dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. A tale fine vengono introdotti nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo interventi e misure volti a razionalizzare, a qualificare e a dare maggiore flessibilità alle attività educative e agli assetti ordinamentali, a garantire efficienza nell'uso delle risorse, a realizzare le condizioni occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi attesi. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Scuola", attraverso miglioramenti e semplificazione delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". In particolare il comma 3 del suddetto articolo 64 prevede la predisposizione di un Piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto Piano programmatico. Con il provvedimento in epigrafe si dà attuazione ai principi stabiliti nel Piano programmatico, con l'adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali della scuola dell'infanzia e gli ordinamenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

- 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**
Con il regolamento si dettano norme generali e si definiscono livelli essenziali delle prestazioni in materia di organizzazione scolastica e di utilizzazione del personale dirigente e docente della scuola. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate con il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
Il provvedimento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
- 5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali.**
Il provvedimento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali. In particolare, per quanto attiene ai servizi educativi per l'infanzia il regolamento rispetta le intese assunte a livello regionale con l'Accordo sottoscritto in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, nonché l'Accordo quadro del 20 marzo 2008. Inoltre, l'istituzione ed il funzionamento delle scuole primarie statali sono rispettosi dei principi di collaborazione tra l'Amministrazione scolastica ed i Comuni interessati anche tra di loro consorziati.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti, si rende necessario intervenire con norme che modificano ed integrano la disciplina legislativa vigente in materia.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che vi siano giacenti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione scolastica e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere n) e m), della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia per i minori soggetti all'obbligo scolastico, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del decreto-legge.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**
La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento, non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
Non vengono introdotte nuove definizioni normative.
- 17) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione, così come indicato nell'art. 6 - Abrogazioni, per alcune norme che vengono parzialmente modificate.
- 19) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**
Il provvedimento prevede l'abrogazione espressa di alcune disposizioni e nonché anche l'abrogazione di tutte le norme eventualmente in contrasto con il Regolamento stesso, ivi comprese quelle di natura contrattuale.
- 20) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Le norme del Regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 21) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.
- 22) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura gestionale, mirati al raggiungimento degli obiettivi fissati da citato articolo 64 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. I termini di adozione dei provvedimenti attuativi del regolamento si ritengono adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

- 23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione : Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Titolo: Regolamento recante: "Riordino delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133".

Referente : dr. Massimo Tocci - Dirigente MIUR - massimo.tocci@istruzione.it

SEZIONE I. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Il sistema della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado sono regolati dal seguente quadro normativo: legge 28 marzo 2003, n. 53; decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; decreto legge 7 settembre 2007, n. 147; legge 25 ottobre 2007, n. 176; decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Necessità di riorganizzare ed incrementare gli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola d'infanzia e del primo ciclo, ai fini di una migliore crescita educativa di base.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Aggiornamento e riorganizzazione dei percorsi didattici ed educativi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di assicurare sia migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, sia l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché di colmare il divario esistente tra i livelli di apprendimento degli studenti italiani rispetto a quelli dei Paesi dell'OCSE.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Il regolamento deve essere emanato in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, per il raggiungimento degli obiettivi generali di razionalizzazione delle risorse di cui al medesimo articolo 64 ed in particolare degli obiettivi specifici previsti dal piano programmatico di interventi di cui al comma 3. Con il regolamento si disciplinano le norme generali sulla scuola dell'infanzia e gli ordinamenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, a partire dall'anno scolastico 2009/2010. Vengono introdotti nell'organizzazione e nel funzionamento



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

della scuola dell'infanzia e della scuola del primo ciclo interventi e misure volti a razionalizzare, a qualificare e a dare maggiore flessibilità alle attività educative e agli assetti ordinamentali, a garantire efficienza nell'uso delle risorse, a realizzare le condizioni occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi attesi. L'intervento è teso ad assicurare agli studenti le migliori opportunità di apprendimento e di crescita formativa, il raggiungimento di adeguati livelli di conoscenze e competenze e una idonea formazione di base. La revisione e rimodulazione dei profili ordinamentale di cui al presente regolamento sono mirati, altresì, alla esigenza di colmare i consistenti divari tra gli esiti scolastici degli studenti italiani e quelli di altri paesi dell'OCSE, nonché di ridurre il rapporto insegnanti/studenti, di alleggerire i carichi orari di insegnamento, di pervenire ad un efficace dimensionamento del sistema e di realizzare una migliore qualità dei processi educativi e formativi. I percorsi delle citate scuole sono inoltre oggetto di costante monitoraggio delle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, svolto dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI).

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari del provvedimento sono il personale Dirigente scolastico, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, ed il personale ATA della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono inoltre i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali e i Dirigenti degli Uffici Scolastici provinciali, in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Sui contenuti del provvedimento sanno acquisiti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con particolare riferimento alla necessità di riqualificazione e potenziamento dei percorsi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione, al fine di consentire negli alunni migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa proprie della scuola di base.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Non si ravvisano opzioni alternative, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

I percorsi delle citate scuole sono oggetto di costante monitoraggio delle attività poste in essere dalle stesse ed è svolto dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI).

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle finalità generali perseguite dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64, comma 3, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO LEGISLATIVO

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

I percorsi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo sono oggetto di costante monitoraggio delle attività poste in essere dalle stesse ed è svolto dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI).

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

All'articolo 1 dello schema viene precisato che con apposito separato provvedimento si procederà alla definizione di nuove indicazioni per i piani delle attività educative della scuola dell'infanzia e per i piani di studio della scuola primaria e secondaria di I grado, in sostituzione sia delle indicazioni nazionali definite a suo tempo dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 53 del 2003, sia delle indicazioni per il curriculum previste in via sperimentale dal D.M. 31 luglio 2007. Si tratterà di operare una sintesi essenziale di quelle esistenti, affidata ad un apposito gruppo di lavoro all'uopo costituito.